

STATUTO

dell'Associazione “CORPO CONSOLARE ONORARIO D’ITALIA”

Organizzazione di Volontariato – ODV

Art. 1.- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita un'associazione denominata “CORPO CONSOLARE ONORARIO D’ITALIA” (di seguito "Associazione").

La sede legale dell'Associazione è ubicata in Napoli alla Via Ponte di Tappia 47 Scala B Interno 53 Piano 10. "Il trasferimento nell'ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e comporta modifica statutaria. L'Associazione avrà durata illimitata, salvo deliberazione dell'Assemblea, come da statuto.

Art. 2.- FINALITÀ

L'associazione si costituisce senza finalità politiche, sindacali o lucrative, e, in spirito di leale collaborazione con le istituzioni della Repubblica Italiana, ed in particolare con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (M.A.E.C.I.), con l'obiettivo di stabilire e consolidare relazioni di cooperazione durature e costruttive. Il fine primario è valorizzare il ruolo del Console Onorario d'Italia all'estero.

Gli scopi principali dell'associazione sono i seguenti:

- Permettere il dialogo e il coordinamento tra i Consoli Onorari d'Italia, al fine di rafforzare i legami reciproci e armonizzare le attività, per il beneficio delle comunità italiane all'estero. Diffondere informazioni utili tra i soci per l'adempimento delle funzioni consolari.
- Proteggere la dignità e il prestigio dei Consoli Onorari d'Italia, nel pieno rispetto delle normative internazionali, collaborando quando necessario con i Consolati di carriera e le Ambasciate competenti.
- Garantire che la condizione giuridica dei Consoli Onorari d'Italia risponda alle esigenze operative della loro missione, fungendo da impulso propositivo con gli uffici preposti del M.A.E.C.I. per il continuo sviluppo e l'adeguamento normativo - funzionale della figura del Console Onorario. Inoltre, l'associazione si impegna a rappresentare le necessità della categoria presso le autorità politiche nazionali, promuovendo l'adeguamento legislativo in materia di consolare onoraria. Essa può formulare proposte, pareri e contributi tecnico-istituzionali su tematiche attinenti alla funzione consolare onoraria, senza assumere carattere di rappresentanza politica o sindacale.
- Salvaguardare lo status dei Consoli Onorari d'Italia nell'ambito delle normative nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla Convenzione di Vienna del 21 aprile 1963.

Art. 3.- SOCI

Sono, di pieno diritto, soci ordinari dell'Associazione: i Consoli Generali Onorari, i Consoli Onorari, i Vice

Consoli Onorari e gli Agenti Consolari Onorari, autorizzati a rappresentare, secondo la normativa internazionale, la Repubblica Italiana nei Paesi Esteri, che in questo testo vengono identificati indistintamente come “Soci”, “Associati” o “Consoli onorari d’Italia”.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che ne dà formale approvazione o rifiuta, motivando l’eventuale rifiuto. L’ammissione è subordinata al riconoscimento del ruolo ufficiale del candidato mediante presentazione della relativa lettera patente.

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività dell’Associazione;
- voto in Assemblea, se in regola con le quote sociali;
- essere eletti in cariche sociali, compatibilmente con le disposizioni dello statuto.

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti;
- contribuire al mantenimento dell’Associazione mediante il versamento delle quote annuali;
- partecipare attivamente alle assemblee e alle iniziative proposte dall’Associazione;
- informare con la massima solerzia della cessazione delle loro funzioni, comunicando il nome dell’eventuale sostituto.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso ha effetto dal 31 dicembre dell’anno in cui viene comunicato per iscritto, purché la comunicazione pervenga entro il 30 settembre.

In caso contrario, il recesso avrà effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, approvata dalla maggioranza assoluta:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo.

L’esclusione è deliberata previa contestazione scritta degli addebiti e garanzia della facoltà di replica.

La qualifica di socio si perde automaticamente decorsi tre anni consecutivi di mancato versamento della quota annuale, la qualifica decade automaticamente il 31 gennaio del terzo anno di morosità. La qualifica di socio decade automaticamente per la cessazione dell’incarico consolare alla data di fine mandato.

Il socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4.– ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

- Il Vicepresidente esecutivo e il Vicepresidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'organo di controllo (ove nominato).

Sono previste le seguenti figure onorifiche: I Presidenti Onorari (ove nominati) e Il Consiglio consultivo (ove nominato);

Art. 5.- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente esecutivo, successivamente dal Vicepresidente e in assenza di tutti loro dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Essa è convocata, anche mediante sistemi telematici, almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando necessaria, dal Presidente o, su sua delega, dal Vice Presidente Esecutivo. È convocata, altresì, in via ordinaria tutte le volte che il Presidente lo riterrà utile o su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo o di un quarto dei soci.

La convocazione sarà inviata dal segretario esclusivamente alla mail ufficiale (@esteri.it) dei soci almeno un mese prima della data dell'assemblea, con avviso specificante i capi all'ordine del giorno, la data e il luogo o la piattaforma tecnologica di riunione.

Alle delibere assembleari è data pubblicità mediante comunicazione dal segretario alla mail ufficiale dei soci (@esteri.it).

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto, esclusivamente se in regola con il pagamento delle quote sociali. Il socio impedito può delegare per iscritto il voto ad altro socio.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- elegge il Presidente e l'Organo di controllo, se previsto;
- delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- approva la Relazione del Consiglio direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

Art.6.- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Esecutivo, dal Vice Presidente, dal Segretario e da un numero di membri ordinari variabile da tre a cinque.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Presidente, all'atto della sua elezione, propone una composizione del Consiglio Direttivo tra i soci, individuata in funzione delle esigenze operative e della rappresentatività territoriale e istituzionale dell'Associazione. L'Assemblea delibera in merito a maggioranza semplice.

I membri del Consiglio direttivo sono rinominabili e svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, se possibile, nominando dei supplenti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente esecutivo o dal Vicepresidente, in assenza di tutti loro dal membro che abbia la maggiore anzianità come Console onorario.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola ogni trimestre, anche mediante sistemi telematici, o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate dal segretario mediante mail all'indirizzo ufficiale (@esteri.it), da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo o piattaforma, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti, vengono inviati a tutti i consiglieri alla stessa mail usata per la convocazione e rimangono a disposizione del socio, in regola con i pagamenti, che li richieda.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art.7.- IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice dei voti. Assume la carica di Presidente per tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente propone all'Assemblea la composizione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

È il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente assicura il raccordo con le istituzioni nazionali e internazionali, ed in particolare con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In tale ambito, assicura la trasparenza della gestione e la corretta tenuta dei libri sociali, provvedendo, insieme al segretario tesoriere, a sottoporre annualmente all'Assemblea dei soci il rendiconto economico e finanziario per la necessaria approvazione, garantendo così l'esercizio del controllo sociale sull'operato dell'ente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di indisponibilità temporanea, il Presidente può essere sostituito nella gestione ordinaria e straordinaria dal Vicepresidente Esecutivo, e nella rappresentanza istituzionale sia dal Vicepresidente Esecutivo che dal Vicepresidente. Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8.- I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti supportano il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità previamente indicate, o quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Il Vice Presidente Esecutivo sarà sempre considerato vicario in assenza del Presidente.

Art. 9.– IL SEGRETARIO E TESORIERE

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona o a due soggetti distinti, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in fase di nomina. Qualora le cariche siano ricoperte da un unico soggetto, questi assume la denominazione di Segretario-Tesoriere e cumula in sé tutte le responsabilità e le facoltà elencate.

Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui

la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 10.– PRESIDENTI ONORARI E CONSIGLIO CONSULTIVO

L'Associazione, tramite i suoi rappresentanti, può invitare a ricoprire la carica di Presidente onorario il Segretario Generale del M.A.E.C.I. e il Segretario di Stato con la delega per gli italiani all'estero. I Presidenti Onorari hanno il ruolo di rappresentanza e supporto morale, ma non hanno funzioni operative all'interno del Consiglio Direttivo né alcun diritto di voto. La carica è onorifica e subordinata all'accettazione formale del soggetto invitato, e non implica obblighi di gestione quotidiana.

Il Consiglio Consultivo, ove nominato, è composto da esperti, ex diplomatici, o personalità di alto profilo istituzionale non associati, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il numero dei membri è stabilito in cinque, ampliabile a decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha funzione esclusivamente consultiva e di supporto al Consiglio Direttivo, fornendo orientamenti strategici e consulenze su questioni diplomatiche o organizzative.

Art. 11.– PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- dai contributi dei propri soci;
- da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'Associazione deve utilizzare i suoi fondi esclusivamente per il raggiungimento degli scopi statutari e per le spese di gestione ordinaria.

Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12.– SCIoglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo quanto deciso dall'Assemblea e previa autorizzazione" dell'ufficio del RUNTS territorialmente competente, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

Art. 13.– GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente

documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 14.– L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., oltre a questo previsto dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Per la responsabilità dei membri, si pone espresso rinvio all'art. 28 Codice del Terzo Settore.

Art. 15.– – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

L'Associazione organizza la propria attività su esercizi annuali, con data di chiusura come da statuto. Per ogni esercizio, quando previsto, deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 16.- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto – Napoli 08/04/2026